

DETERMINA N. 88/2021

**SENTENZA DEL TAR PIEMONTE N. 22/2021 E SENTENZA DEL TAR PIEMONTE N. 24/2021 -
AUTORIZZAZIONE AL RIMBORSO DEL MAGGIOR IMPORTO VERSATO DA TRENITALIA S.P.A.
A SEGUITO DELL'IRROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DISPOSTE CON
DELIBERA N. 178/2019 E CON DELIBERA N. 155/2019**
il Segretario generale

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
- il decreto-legge, 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, ed in particolare, l’art. 37, comma 1, con cui è stata istituita l’Autorità di Regolazione dei Trasporti;
- il Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il Capo I, sezioni I e II;
- il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del citato Regolamento (CE) n. 1371/2007;
- la Comunicazione della Commissione Europea recante gli orientamenti interpretativi relativi al Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (2015/C 220/01);
- il Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, approvato, da ultimo con delibera n. 57/2015, del 22 luglio 2015;
- il Regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, adottato con delibera dell’Autorità n. 52/2014 del 4 luglio 2014;
- le linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità, adottate con delibera n. 49/2017 del 6 aprile 2017;
- la delibera n. 61/2016 del 23 maggio 2016 di approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento concernente la disciplina contabile, approvato con delibera dell’Autorità n. 6/2013, del 12 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 10 bis “Atti di spesa” e l’art. 16, comma 1, che prevede che gli impegni di spesa sono assunti dal Segretario generale, salvo l’esercizio della facoltà di delega di cui al comma 2 del medesimo articolo;
- il bilancio di previsione per il 2021 e pluriennale 2021 – 2023, approvato con delibera dell’Autorità n. 224/2020 del 22 dicembre 2020;
- la delibera n. 155/2019 del 5 dicembre 2019 con cui veniva accertata la violazione, da parte di Trenitalia S.p.A., dell’articolo 18, paragrafo 2, lett. a), del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario ed irrogata, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 17 aprile 2017, n. 70, una sanzione amministrativa pecunaria pari ad Euro 6.000,00;

- la delibera n. 178/2019 del 19 dicembre 2019 con cui veniva accertata la violazione, da parte di Trenitalia S.p.A., dell'articolo 18, paragrafo 2, lett. a), del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario ed irrogata, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 17 aprile 2017, n. 70, una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad Euro 8.000,00;
- la sentenza del Tar Piemonte n. 24/2021, pubblicata il 14 gennaio 2021, con cui viene sancito che l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata a Trenitalia S.p.A. con la delibera n. 155/2019 deve essere ridefinito ai sensi dell'art. 16, co. 1 della legge 689/1981, ai sensi del quale *“È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo (...)”*;
- la sentenza del Tar Piemonte n. 22/2021, pubblicata il 14 gennaio 2021, con cui viene sancito che l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata a Trenitalia S.p.A. con la delibera n. 178/2019 deve essere ridefinito ai sensi dell'art. 16, co. 1, della legge 689/1981, ai sensi del quale *“È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo (...)”*;
- la nota del 5 maggio 2021 con la quale il dirigente dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni forniva indicazioni in relazione alle modalità di esecuzione delle sopracitate sentenze nonché in relazione agli importi delle sanzioni in misura ridotte applicabili e agli importi da rimborsare all'operatore;

Tenuto conto che:

- con riferimento alla sanzione pecuniaria di euro 6.000,00 irrogata con la delibera n. 155/2019, l'art. 15, co. 1, del d. lgs. n. 70/2014 prevede che *“salvo quanto previsto al comma 2, in caso di inosservanza di ciascuno degli obblighi di cui all'art. 18 del regolamento, in materia di assistenza al viaggiatore in caso di ritardo o interruzione del viaggio, l'impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro per ogni evento verificatosi”*, l'importo della sanzione in misura ridotta è pari ad euro 3.333,33;
- con riferimento alla sanzione pecuniaria di euro 8.000,00 irrogata con la delibera n. 178/2019, ai sensi del sopra menzionato art. 15, co. 1, del d. lgs. n. 70/2014, l'importo della sanzione in misura ridotta è pari ad euro 3.333,33;

Rilevato che:

- con riferimento alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 6.000,00 irrogata con la delibera n. 155/2019, Trenitalia S.p.A., in data 31 dicembre 2019, versava l'importo di euro 6.000,00 e che successivamente l'Autorità riversava tale importo al bilancio dello Stato;
- con riferimento alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 8.000,00 irrogata con la delibera n. 178/2019, Trenitalia S.p.A., in data 17 gennaio 2020, versava l'importo di euro 8.000,00 e che l'Autorità sospendeva il riversamento di tale importo al bilancio dello Stato, in quanto la sanzione risultava non essere definitiva;

Ritenuto opportuno:

- con riferimento alla sanzione amministrativa pecuniaria irrogata con la delibera n. 155/2019, di dare seguito, alla luce di quanto disposto dalla sentenza del TAR Piemonte n. 24/2021, al rimborso del maggior importo versato da Trenitalia S.p.A. pari a euro 2.666,67 nonché di accertare il rimborso del maggiore importo versato dall'Autorità al bilancio dello Stato, pari a euro 2.666,67, nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- con riferimento alla sanzione amministrativa pecuniaria irrogata con la delibera n. 178/2019, di dare seguito, alla luce di quanto disposto dalla sentenza del TAR Piemonte n. 22/2021, al rimborso del maggior importo versato da Trenitalia S.p.A. pari a euro 4.666,67 nonché di portare in economia l'impegno, conservato a residuo, relativo all'importo da riversare al bilancio dello Stato per euro 4.666,67;

DETERMINA

- 1.di disporre, per le motivazioni sopra illustrate, il rimborso del maggior importo versato da Trenitalia S.p.A. a seguito dell'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui alla delibera n. 155/2019 per un importo pari a euro 2.666,67 nonché il rimborso del maggior importo versato da Trenitalia S.p.A. a seguito dell'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui alla delibera n. 178/2019 per un importo pari a euro 4.666,67, per un totale complessivo da rimborsare pari a euro 7.333,34;
- 2.di impegnare sul capitolo 51300 del bilancio di previsione 2021 avente ad oggetto "Rimborsi a imprese di somme non dovute o incassate in eccesso", Codice Piano dei Conti U.1.09.99.05.001, l'importo di euro 7.333,34 a favore Trenitalia S.p.A., Piazza della Croce Rossa 1, Roma – 00161, CF: 05403151003;
- 3.di portare in economia l'impegno a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, conservato a residuo, sul capitolo 52000 avente ad oggetto "Riversamento allo Stato sanzioni a tutela diritto degli utenti", Codice Piano dei Conti U.1.04.01.01.001, per l'importo di euro 4.666,67;
- 4.di accettare sul capitolo 12500 del bilancio di previsione 2021 avente ad oggetto "Rimborsi, recuperi, e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso", Codice Piano dei Conti U.3.05.02.03.001, l'importo di euro 2.666,67 nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, via XX Settembre n. 97, Roma - 00187;
- 5.di autorizzare il pagamento della somma complessiva di euro 7.333,34 a favore di Trenitalia S.p.A., Piazza della Croce Rossa 1, Roma – 00161, CF: 05403151003;
- 6.di incaricare il Direttore dell'Ufficio Affari generali, amministrazione e personale di comunicare all'operatore economico di cui al punto 1. gli estremi del provvedimento di rimborso;
- 7.di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito web istituzionale dell'Autorità.

Torino, 13/05/2021

il Segretario generale
IMPROTA GUIDO / ArubaPEC
S.p.A.